

Comune di Pinzolo



Madonna di Campiglio
S. Antonio di Mavignola

REGOLAMENTO COMUNALE
DELLA PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE DEI CITTADINI,
ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELLA CONSULTA DEI GIOVANI,
DEI COMITATI DELLE DONNE, DEI RAGAZZI, DEI GIOVANI, DEGLI ANZIANI
E DEL REFERENDUM DI INIZIATIVA POPOLARE.

Approvato con Delibera del Consiglio comunale n. 61 dd. 10.11.2025

Modificato con delibera di consiglio n. 36 di data 23 aprile 2008
Modificato con delibera di consiglio n. 24 di data 29 marzo 2010
Modificato con delibera di consiglio n.12 di data 04.03.2016
Modificato con delibera di Consiglio n. 61 di data 10.11.2025

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Laura Rossini

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Raffaele Binelli

Sommario

CAPO I - PRINCIPI GENERALI DI VALORIZZAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE	3
Art. 1 Finalità e contenuti	3
Art. 2 Modalità organizzative	3
CAPO II RICHIESTE DI INFORMAZIONI, PETIZIONI, PROPOSTE	4
Art. 3 Richieste di informazioni	4
Art. 4 Petizioni	4
Art. 5 Proposte.....	4
CAPO III REFERENDUM DI INIZIATIVA CONSILIARE	5
Art. 6 Referendum di iniziativa consiliare	5
CAPO IV CONSULTA DEI GIOVANI	6
Art. 7 Consulta dei giovani	6
Art. 8 Assemblea dei giovani ed elezione dei rappresentanti dei giovani	6
Art. 9 Nomina e durata	7
Art.10 Ineleggibilità, incompatibilità, decadenza	7
Art. 11 Insediamento della Consulta dei giovani	7
Art. 12 Convocazione della Consulta	7
Art. 13 Sedute della Consulta dei giovani	7
Art. 14 Funzioni della Consulta dei giovani.....	8
Art. 15 Facoltà della Consulta frazionale	8
Art. 16 Iniziativa degli organi comunali in merito alla Consulta dei giovani	9
Art. 17 Attribuzioni del Presidente della Consulta dei giovani	9
Art.18 Mezzi finanziari, personale e sede della Consulta dei giovani	9
Art. 19 Norma transitoria	9
CAPO V - COMITATO DELLE DONNE	10
Art. 20 Riconoscimento	10
Art. 21 Finalità	10
Art. 22 Attività	10
Art. 23 Insediamento, durata, decadenza	10
Art. 24 La rappresentante del Comitato delle donne	11
Art. 25 Supporto.....	11
CAPO VI - COMITATO DEI RAGAZZI	12
Art.26 Riconoscimento	12
Art.27 Finalità	12
Art. 28 Attività	12
Art. 29 Insediamento, durata, decadenza	12
Art. 30 Supporto.....	13
CAPO VII - COMITATO DEI GIOVANI	14
Art. 31 Riconoscimento	14
Art. 32 Finalità	14
Art. 33 Attività	14
Art. 34 Insediamento, durata, decadenza	15
Art. 35 Il rappresentante del Comitato dei giovani	15
Art. 36 Supporto.....	15
CAPO VIII - COMITATO DEGLI ANZIANI	16
Art. 37 Riconoscimento	16
Art. 38 Finalità	16
Art. 39 Attività	16
Art. 40 Insediamento, durata, decadenza	16
Art. 41 Il rappresentante del Comitato degli anziani	17
Art. 42 Supporto.....	17
CAPO IX - REFERENDUM DI INIZIATIVA POPOLARE	18
Art. 43 Finalità e materie dell'iniziativa referendaria	18
Art. 44 Iniziativa dei cittadini	18
Art. 45 Requisiti di ammissibilità e procedura	18
Art. 46 Raccolta sottoscrizioni e indizione del referendum	19

CAPO I - PRINCIPI GENERALI DI VALORIZZAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 1 Finalità e contenuti

1. Questo regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di consultazione e partecipazione previste dalla normativa regionale e dallo statuto, intese a promuovere e valorizzare il coinvolgimento dei cittadini all'amministrazione del Comune.
2. In conformità a quanto stabilito dallo Statuto, la consultazione e la partecipazione dei cittadini è assicurata dai seguenti istituti:
 - a) richieste di informazioni, petizioni e proposte;
 - b) popolare referendum di iniziativa consiliare;
 - c) consulte e conferenze;
 - d) comitati delle donne, dei ragazzi, dei giovani e degli anziani;
 - e) referendum di iniziativa popolare.

Art. 2 Modalità organizzative

1. Il principio fondamentale nella scelta delle modalità attuative delle forme di consultazione e partecipazione è quello della semplicità.
2. L'indicazione chiara della volontà del cittadino deve prevalere nelle situazioni dubbiose rispetto alla validità formale dell'espressione.

CAPO II RICHIESTE DI INFORMAZIONI, PETIZIONI, PROPOSTE

Art. 3 Richieste di informazioni

1. La richiesta d'informazioni è una richiesta scritta su carta libera con la quale si chiedono ragioni su specifici problemi o aspetti dell'attività dell'Amministrazione.
2. I cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Pinzolo, anche in forma collettiva, possono presentare richieste di informazioni.
3. Gli organi cui sono indirizzate sono tenuti a rispondere motivatamente entro sessanta giorni dalla data di presentazione.

Art. 4 Petizioni

1. La petizione è una richiesta scritta su carta libera, presentata da almeno 100 cittadini residenti, diretta a porre all'attenzione della Giunta comunale o del Consiglio comunale una questione di interesse collettivo.
2. Le petizioni sono presentate al Sindaco o al Presidente del Consiglio comunale. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio iscrivono all'ordine del giorno rispettivamente della Giunta o del Consiglio la questione e ne informano il promotore che, se non diversamente indicato, deve intendersi il primo sottoscrittore.
3. Le petizioni devono recare i dati anagrafici e la firma dei proponenti.
4. Gli organi comunali interessati sono tenuti a prendere in esame le petizioni e ad assumere le conseguenti determinazioni entro il termine di trenta giorni se di competenza della Giunta e di sessanta giorni se rivolte al Consiglio, fornendone tempestiva comunicazione agli interessati.

Art. 5 Proposte

1. La proposta è una richiesta scritta su carta libera presentata da almeno 100 cittadini residenti, per l'adozione formale di un atto deliberativo, di contenuto determinato, rispondente ad un interesse collettivo, di competenza della Giunta o del Consiglio.
2. La proposta deve essere rivolta al Sindaco o al Presidente del Consiglio. Il promotore, se non diversamente indicato, deve intendersi il primo sottoscrittore, che può essere sentito prima dell'attivazione della fase istruttoria.
3. Condizioni di ammissibilità della proposta sono:
 - avere un oggetto determinato rientrante nelle competenze della Giunta o del Consiglio comunale;
 - essere redatta nella forma dell'atto di cui è richiesta l'adozione, accompagnata da una relazione illustrativa;
 - essere redatta in articoli allegando una relazione illustrativa firmata dai richiedenti, qualora si tratti di provvedimenti di natura regolamentare;
 - indicare i mezzi presunti di copertura finanziaria qualora comporti maggiori spese o minori entrate.
4. Il promotore può chiedere agli uffici interessati le informazioni necessarie al fine della formulazione della proposta. Gli uffici comunali collaborano con il promotore fornendo ogni informazione sia sugli aspetti sostanziali che su quelli formali e procedurali.
5. Un apposito organismo composto dal Segretario Generale o suo delegato, dal Responsabile del Settore interessato e dal Responsabile economico finanziario o loro delegati, verificato il numero e la regolarità delle sottoscrizioni, procede alla verifica dell'ammissibilità della proposta in relazione a quanto previsto dal presente articolo. Qualora necessario, detto organismo può chiedere al promotore chiarimenti ed integrazioni documentali.
6. La proposta, riconosciuta ammissibile e regolare, viene corredata dei necessari pareri ed attestazioni ed al termine dell'istruttoria è iscritta all'O.d.g. della Giunta o del Consiglio comunale al fine della relativa discussione, che deve comunque avvenire rispettivamente entro il termine di trenta giorni e di sessanta giorni;
7. Al promotore è data tempestiva comunicazione della data in cui la proposta sarà discussa e dei relativi provvedimenti adottati.

CAPO III REFERENDUM DI INIZIATIVA CONSILIARE

Art. 6 Referendum di iniziativa consiliare

1. Il referendum di iniziativa consiliare o consultazione popolare è una richiesta di parere, su una questione di interesse collettivo, indetta dal Consiglio comunale, su proposta della Giunta, o di un quarto dei Consiglieri assegnati.
2. Contestualmente all'indizione, il Consiglio comunale identifica puntualmente l'oggetto, i soggetti e le modalità di consultazione.
3. In ragione dell'oggetto della consultazione, il Comune può consultare la popolazione presente sul proprio territorio, o parte di questa in riferimento alla frazione di domicilio, a particolari fasce d'età, a categorie economiche o professionali, ad altri sottoinsiemi, qualora il Consiglio comunale lo ritenga opportuno.
4. Il processo di consultazione è improntato a criteri di celerità e semplicità di forme. In conseguenza a quanto deciso rispetto al comma precedente, Il Consiglio comunale stabilisce la data, entro i 30 giorni successivi la delibera di indizione, i luoghi, la modalità e gli orari della consultazione. Fissa altresì le modalità esecutive, rispetto alla sorveglianza e gli strumenti (schede, urne, ...) necessari, nonché le persone, i luoghi e gli orari per l'effettuazione dello scrutinio. Consultazioni per particolari categorie di popolazione e su tematiche specifiche potranno essere effettuate telematicamente (e-mail, sms, ...).
5. Il Comune espone all'Albo Comunale, entro il primo giorno feriale successivo allo scrutinio, l'esito della consultazione/referendum e il Consiglio comunale entro tre mesi prende atto delle risultanze ed assume motivatamente le deliberazioni conseguenti. L'esito della consultazione non vincola l'Amministrazione.

CAPO IV CONSULTA DEI GIOVANI

Art. 7 Consulta dei giovani

1. La Consulta dei giovani è un organismo permanente di partecipazione dei giovani residenti e non residenti che abbiano un legame con il territorio e/o Comunità degli abitati di Pinzolo, S. Antonio di Mavignola e Madonna di Campiglio di età compresa tra 16 e 32 anni. L'istituzione della Consulta dei giovani si propone di valorizzare il ruolo di partecipazione ed autodeterminazione nel contesto socio-politico del Comune, favorire la compartecipazione dei giovani residenti nelle frazioni all'attività amministrativa del Comune e più in generale avvicinarli alle istituzioni.
2. La Consulta dei giovani è composta da un minimo di 9 (nove) ad un massimo di 15 (quindici) membri.
3. Sono membri:
 - il Sindaco o in sua vece un Assessore o il Consigliere delegato; sarà compito del rappresentante dell'Amministrazione comunale informare la Consulta circa lo stato delle pratiche inerenti gli argomenti in discussione e altresì trasferire negli Organi amministrativi comunali le considerazioni che caratterizzano le risoluzioni o le richieste espresse nella Consulta;
 - due membri nominati dal Consiglio Comunale, uno indicato dalla maggioranza e uno dalla minoranza, scelti fra i cittadini iscritti nelle liste elettorali, residenti nella frazione, esclusi Consiglieri Comunali e Assessori;
 - da sei a dodici giovani (almeno uno per frazione e almeno uno del genere meno rappresentato) eletti dall'assemblea dei giovani iscritti nelle liste elettorali, residenti frazione nel comune, nel corso di assemblee convocate e presiedute dal Sindaco, o suo delegato, per tutta la località. entro 1 (uno) anno dalla convalida degli eletti formanti il Consiglio comunale.

Art. 8 Assemblea dei giovani ed elezione dei rappresentanti dei giovani

1. Il Comune convoca con preavviso di almeno quindici giorni l'assemblea. L'avviso è pubblicato all'albo, affisso in luoghi pubblici ed inviato a tutti i giovani residenti del Comune di età compresa tra i 16 e i 32 anni. L'assemblea è valida con qualsiasi numero di partecipanti.
2. L'assemblea nomina, per alzata di mano, due scrutatori. L'assemblea decide, per alzata di mano, il numero dei membri che intende eleggere, se sei o dodici.
3. L'assemblea indica poi i candidati all'elezione per costituire la Consulta. Sono eleggibili nella consulta i giovani iscritti nelle liste elettorali, residenti e non residenti che abbiano un legame con il territorio e/o Comunità. Non sono eleggibili dall'assemblea i cittadini che ricoprono la carica di consigliere ed assessore comunale. I nomi dei candidati saranno trascritti su apposito cartellone esposto nel luogo dell'assemblea. Anche in assenza di candidati quindi si potrà procedere all'elezione.
4. La votazione avverrà a scrutinio segreto con semplici schede che dovranno riportare il bollo del Comune. Sulla stessa scheda saranno tracciati due spazi per l'apposizione del voto. Il votante esprime due voti di preferenza per due giovani eleggibili, scrivendone il nome e cognome in modo che il voto sia identificabile, oppure il nome della famiglia (scutüm), purché l'attribuzione del voto non dia adito a dubbi di identificazione, nel qual caso il voto sarà annullato, mentre saranno assegnati gli altri voti di preferenza della stessa scheda, poiché la validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore. Il votante restituirà la scheda piegata, in modo che i voti espressi non siano leggibili. Nel caso di preferenze eccedenti il numero massimo consentito, solo le prime due saranno conteggiate. Sono nulli i voti contenuti in schede che:
 - a. non riportino il bollo del Comune;
 - b. presentino scritte o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.
5. Le operazioni di voto avranno termine quando tutti i presenti sul luogo dell'assemblea, aventi diritto al voto, avranno riconsegnato la scheda.

Lo spoglio delle schede, presieduto dal Sindaco, o suo delegato, si effettuerà immediatamente alla conclusione della votazione. Gli scrutatori, contate le schede, ne daranno lettura ad alta voce e stileranno la lista dei votati,

eletti e non eletti, per ordine di preferenze ottenute, con il rispettivo numero di voti. Qualora più cittadini abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, sarà eletto quello più giovane.
Il Sindaco, o suo delegato, daranno lettura dell'esito della votazione.

Art. 9 Nomina e durata

1. Il Consiglio comunale nomina la Consulta nella prima seduta successiva all'elezione dei membri eletti dall'assemblea dei cittadini, previa verifica delle condizioni di eleggibilità degli stessi.
2. La consulta è rinnovata parzialmente in caso di dimissioni o di decadenza dalla carica di uno o più componenti. Per i membri eletti dall'assemblea, subentra al cessante il primo dei non eletti.
3. La consulta dura in carica fino alla scadenza o allo scioglimento del Consiglio comunale.

Art.10 Ineleggibilità, incompatibilità, decadenza

1. Le norme relative all'ineleggibilità e all'incompatibilità dei consiglieri comunali sono estese ai componenti della consulta dei giovani.
2. Il verificarsi di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità, e l'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive, comportano la decadenza dalla carica.

Art. 11 Insediamento della Consulta dei giovani

1. La consulta dei giovani è insediata pubblicamente dal Sindaco o suo delegato.
2. Nella seduta d'insediamento, i membri della Consulta eleggono il Presidente, che assume immediatamente la presidenza, il Vice Presidente ed un segretario verbalizzante. Questi sono eletti con la maggioranza dei componenti la Consulta, la quale al suo interno ne definisce le modalità: se a scrutinio segreto o tramite votazione palese per alzata di mano. Non può accedere a tali cariche il rappresentante dell'Amministrazione comunale e nemmeno i due membri nominati dal Consiglio Comunale, uno indicato dalla maggioranza e uno dalla minoranza. Le nomine sono comunicate al Presidente del Consiglio comunale.

Art. 12 Convocazione della Consulta.

1. La Consulta è convocata dal Presidente, quando egli ne ravveda la necessità. Il Sindaco, almeno cinque componenti la Consulta, oppure un numero di cittadini elettori nella località pari a quattro volte il numero dei componenti la consulta, possono, disgiuntamente, richiedere al Presidente la convocazione della Consulta stessa. In tutti questi casi, il Presidente convoca la Consulta entro quindici giorni dalla richiesta.
2. La convocazione viene inoltrata per conoscenza al Sindaco, qualora abbia delegato ad altri la partecipazione diretta, agli Assessori, al Presidente del Consiglio comunale e ai Capigruppo consiliari.
3. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data e l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.
4. L'avviso viene affisso nei luoghi pubblici e negli albi comunali dei tre centri abitati.

Art. 13 Sedute della Consulta dei giovani.

1. Le sedute della Consulta sono valide se è presente almeno la maggioranza dei suoi componenti.
2. Le sedute sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in caso di assenza anche di quest'ultimo, le sedute sono presiedute dal componente più anziano di età.
3. Le sedute di norma sono pubbliche. Il Presidente può richiedere che qualche argomento particolare venga discusso "a porte chiuse" nei casi in cui della stessa facoltà può avvalersi il Consiglio comunale. In questa eventualità le motivazioni sono indicate nell'avviso di convocazione e i componenti della Consulta sono tenuti alla riservatezza.
4. I membri della Consulta presenti alle sedute hanno facoltà di parola e di proposta su ogni argomento in trattazione.
5. Nessuna decisione s'intende approvata se non ottiene il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ossia un voto pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Comunicazione al Comune verrà comunque inviata anche in caso di parità di voti.

6. Quando, su una determinata questione, sia stata richiesta l'espressione di un parere, esso dovrà essere raccolto in un verbale, riportante, in forma succinta, i presenti, la decisione adottata e l'esito della votazione. Il verbale sarà trasmesso dal Segretario, entro otto giorni, al Presidente del Consiglio comunale.
7. I verbali così formati, e trasmessi, saranno raccolti e conservati agli atti del Comune, ove chiunque potrà prenderne visione.
8. I componenti della consulta esercitano il loro incarico senza alcuna indennità.
9. Il Presidente della Consulta ha la facoltà di dare la parola ai censiti residenti, in merito agli argomenti presenti all'ordine del giorno. Dovrà regolamentare gli interventi garantendo a tutti la possibilità di parola, sono vietate discussioni e dialoghi tra gli intervenuti.

Art. 14 Funzioni della Consulta dei giovani.

1. La Consulta dei giovani esprime pareri e formula proposte di propria iniziativa, su richiesta dell'Amministrazione comunale o su richiesta dei cittadini su questioni di interesse della comunità o del Comune in ordine ai servizi, alle attività culturali, scolastiche, sportive, ricreative e del tempo libero, nonché sulla gestione dei beni comunali siti nelle frazioni e del territorio. La Consulta può essere sentita dagli organi dell'Amministrazione per l'adozione di atti o provvedimenti riguardanti le frazioni, l'intera collettività o comunque di pubblica rilevanza.
1. La Consulta provvede ad organizzare e partecipare promuovendo annualmente almeno una occasione di confronto tra l'Amministrazione e la popolazione in forma di assemblea pubblica, all'interno della quale il Sindaco relaziona alla consulta dei giovani, in merito alla gestione dell'Amministrazione, sulla base delle linee programmatiche di cui all'art. nr.44 dello Statuto comunale.
2. La Consulta segnala all'Amministrazione situazioni di disagio, con riferimento circostanziato ad elementi che impediscano la piena disponibilità, per accessibilità ed utilizzo, degli edifici, dei percorsi e degli spazi pubblici a persone con particolari problemi o disabilità. Indicano altresì modalità possibili di perseguimento del benessere sociale e/o di integrazione per casi di singoli cittadini o gruppi di persone che la Consulta ritenga utile sottoporre all'attenzione degli organi comunali competenti.
3. La Consulta può esprimere pareri e/o proposte su documenti di indirizzo generale e in particolare:
 - a) sulla proposta di bilancio preventivo;
 - b) sulla programmazione urbanistica di carattere generale;
 - c) sui documenti programmatici relativi all'offerta di servizi alla persona e collettivi;
 - d) sul Piano dell'emergenza (Protezione Civile);
 - e) sulle linee programmatiche di mandato definite dal Sindaco, sul Piano della cultura, del turismo e delle Opere Pubbliche;
 - f) su uno o più punti dell'ordine del giorno del Consiglio comunale.
 Le relative osservazioni vanno indirizzate al Sindaco che ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio e alla Giunta comunale. In caso di pareri di cui al punto f), quest'ultimo ne darà lettura non appena sia stato illustrato l'argomento da parte del Sindaco o dell'Assessore competente, prima della sua discussione. Di altri documenti trasmessi, non strettamente inerenti l'ordine del giorno, verrà data lettura prima della chiusura della seduta.
4. Le proposte ed i pareri espressi hanno natura propositiva e consultiva e non possono, in alcun modo, vincolare le definitive determinazioni dell'Amministrazione comunale.
5. Qualora l'Amministrazione comunale non accolga le proposte avanzate dalla Consulta, invierà alla stessa, in forma scritta, le motivazioni.

Art. 15 Facoltà della Consulta frazionale.

1. La Consulta frazionale può compiere autonomamente i seguenti atti:
 - a. convocare assemblee per la pubblica discussione di problemi riguardanti la località;
 - b. presentare petizioni e proposte alla Giunta e al Consiglio comunale;
 - c. invitare alle proprie sedute rappresentanti del Comune, di altri enti o privati, per riferire su determinati argomenti.
2. La Consulta, senza pregiudizio all'azione di altri soggetti legittimati, ha facoltà d'intervenire, con le modalità previste dalla Legge 241 del 7 agosto 1990 (Nuove norme in materia di procedimenti amministrativi e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), in tutti i procedimenti amministrativi che riguardano il territorio.

Art. 16 Iniziativa degli organi comunali in merito alla Consulta dei giovani.

2. Il Sindaco può convocare la consulta dei giovani per l'esame di singoli problemi.
3. Il Consiglio comunale, la Giunta comunale e le commissioni consiliari, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, possono incaricare la consulta di raccogliere e fornire indicazioni su singoli problemi e su fatti e circostanze aventi rilevanza amministrativa.
4. Il Sindaco annualmente relaziona alla consulta dei giovani, in seduta aperta all'intera popolazione in merito alla gestione dell'Amministrazione, sulla base delle linee programmatiche di cui all'art. nr.44 dello Statuto comunale.

Art. 17 Attribuzioni del Presidente della Consulta dei giovani.

1. Il Presidente della consulta:
 - a. rappresenta la Consulta stessa;
 - b. sottoscrive i verbali assieme al Segretario, i pareri e le comunicazioni;
 - c. convoca e presiede la Consulta e le assemblee dei cittadini; ne predispone l'ordine del giorno, tenendo conto delle eventuali richieste ricevute;
 - d. assicura il buon andamento dei lavori, modera le discussioni, concede la parola, pone e precisa i termini delle questioni sulle quali si discute, stabilisce l'ordine delle votazioni, con le modalità stabilite dal regolamento che disciplina il Consiglio comunale;
 - e. mette in votazione le questioni poste all'ordine del giorno, ne proclama l'esito e dà corso alle indicazioni della Consulta stessa;
 - f. comunica al Presidente del Consiglio, oltre che al componente interessato, l'eventuale verificarsi di condizioni che comportano la decadenza dalla carica di componente della Consulta.

Art.18 Mezzi finanziari, personale e sede della Consulta dei giovani.

1. L'amministrazione comunale provvede alle spese per il funzionamento, preventivamente autorizzate, della Consulta, mediante l'istituzione di apposito capitolo in bilancio.
2. La consulta si avvale, per la propria attività, d'intesa con il Sindaco, degli uffici e servizi comunali.
3. La Consulta potrà trovare spazi, previo accordo con l'Assessorato di competenza, all'interno degli strumenti di informazione del Comune (Canali social e sito Web).
4. Il Comune mette a disposizione locali idonei per le riunioni della Consulta.

Art. 19 Norma transitoria

1. Le elezioni dei membri della Consulta si terranno, in sede di prima attuazione del presente regolamento, entro sessanta giorni dall'approvazione dello stesso da parte del Consiglio comunale.

CAPO V - COMITATO DELLE DONNE

Art. 20 Riconoscimento

1. Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, il Comune di Pinzolo riconosce quali propri interlocutori istituzionali i comitati delle donne, autonomamente costituiti all'interno del territorio Comunale.
2. Il Comitato delle donne è organismo di promozione della partecipazione femminile alle decisioni, all'azione ed al funzionamento dell'Amministrazione comunale. Per essere riconosciuto ai fini istituzionali dovrà essere composto da residenti, iscritti alle liste elettorali del Comune, in numero non inferiore a 15 e dotarsi di un proprio Statuto che ne indichi le finalità e l'ambito di azione, nonché le norme di partecipazione e di funzionamento. L'Assemblea del comitato stesso dovrà nominare al suo interno almeno un membro che funga da rappresentante nei confronti dell'Amministrazione comunale. Di tale nomina, nonché di copia dello Statuto adottato, dovrà essere data comunicazione scritta sottoscritta da almeno n. 15 membri del Comitato stesso.
3. Il Comitato delle donne potrà riunirsi in locali messi a disposizione dal Comune di Pinzolo.

Art. 21 Finalità

1. Il Comitato delle donne nei confronti dell'Istituzione comunale può adempiere ai seguenti obiettivi:
 - a) valorizzare la presenza, la cultura e l'attività delle donne nella società e nelle istituzioni, favorendo una maggiore informazione e sensibilizzazione del mondo femminile, anche attraverso l'organizzazione di incontri pubblici, dibattiti, convegni o seminari, conferenze e corsi di formazione;
 - b) promuovere il ruolo della donna nell'ambito della società nonché interventi idonei a rimuovere tutte le forme di esclusione e di violenza verso le donne;
 - c) sostenere le fasce più deboli della popolazione, promuovere indagini sulle esigenze delle donne e proporre miglioramenti e soluzioni su qualsiasi problema inerente l'amministrazione della cosa pubblica.
2. Per il conseguimento dei suoi fini, il Comitato delle donne si coordina con le altre istituzioni e gli altri enti presenti e operanti sul territorio.

Art. 22 Attività

1. Il Comitato delle donne può esprimere pareri e/o proposte su documenti di indirizzo generale e in particolare:
 - a) sulla proposta di bilancio preventivo;
 - b) sulla programmazione urbanistica di carattere generale;
 - c) sui documenti programmatici relativi all'offerta di servizi alla persona e collettivi;
 - d) sul Piano dell'emergenza (Protezione Civile);
 - e) sulle linee programmatiche di mandato definite dal Sindaco, sul Piano della cultura, del turismo e delle Opere Pubbliche;
 - f) su uno o più punti dell'ordine del giorno del Consiglio comunale.

Le relative osservazioni, sottoscritte da almeno n. 15 membri del Comitato, vanno indirizzate al Sindaco che ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio e alla Giunta comunale. In caso di pareri di cui al punto f), quest'ultimo ne darà lettura non appena sia stato illustrato l'argomento da parte del Sindaco o dell'Assessore competente, prima della sua discussione. Di altri documenti trasmessi, non strettamente inerenti l'ordine del giorno, verrà data lettura prima della chiusura della seduta.

Art. 23 Insediamento, durata, decadenza

1. La comunicazione dell'avvenuta istituzione di un Comitato delle donne deve essere presentata al Sindaco, nelle modalità indicate all'art. 20.
2. I Comitati delle donne rinnovano la propria dichiarazione ogniqualvolta si elegga un nuovo Consiglio comunale e ne danno comunicazione all'Ente, entro 60 gg. dall'elezione.
3. I Comitati delle donne che deliberatamente cessino la propria attività della quale abbiano dato preventiva comunicazione all'Ente, devono comunicarlo al Sindaco.

4. In ogni momento può essere revocata la funzione di rappresentanza del Comitato e conferita ad altra persona. Comunicazione scritta sarà presentata al Sindaco, sottoscritta da almeno n. 15 membri del Comitato.

Art. 24 La rappresentante del Comitato delle donne

1. La rappresentante convoca il Comitato e svolge compiti di raccordo tra il Comitato delle donne, gli organismi istituzionali del Comune e le altre istituzioni e gli altri enti presenti e operanti sul territorio.
2. In caso di assenza o di impedimento temporanei della rappresentante, i suoi compiti verranno svolti da altro componente supplente, previamente nominato dall'assemblea, e comunicato nelle forme di cui all'art. 20.

Art. 25 Supporto

1. Il Comitato delle donne si avvale, per la propria attività, d'intesa con il Sindaco, degli uffici e servizi comunali.
2. Il Comitato potrà trovare spazi, previo accordo con l'Assessorato di competenza, all'interno degli strumenti di informazione del Comune (Notiziario comunale e sito Web).
3. Qualora si rendessero necessarie ulteriori spese per attività straordinarie indicate agli artt. 21 e 22, tali oneri potranno essere assunti dall'Amministrazione comunale, previa loro previsione nel Bilancio.
4. Il Bilancio comunale deve comunque prevedere la spesa per le attività ordinarie del Comitato delle donne.

CAPO VI - COMITATO DEI RAGAZZI

Art.26 Riconoscimento

1. Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, il Comune riconosce, quali propri interlocutori istituzionali i Comitati dei ragazzi, autonomamente costituiti all'interno del territorio comunale.
2. Il Comitato dei ragazzi è organismo di promozione della partecipazione dei ragazzi fino ai 15 anni alle decisioni, all'azione ed al funzionamento dell'Amministrazione comunale. Per essere riconosciuto ai fini istituzionali, ogni Comitato dovrà essere composto da almeno 15 membri e dotarsi di un proprio Statuto che ne indichi le finalità e l'ambito di azione, nonché le norme di partecipazione e di funzionamento. L'Assemblea del Comitato stesso dovrà nominare al suo interno almeno un membro che funga da rappresentante nei confronti dell'Amministrazione comunale. Di tale nomina, nonché di copia dello Statuto adottato dovrà essere data comunicazione scritta sottoscritta da almeno n. 15 membri del Comitato stesso.
3. Il Comitato dei ragazzi potrà riunirsi, assistito dalla presenza di almeno un adulto (genitori o insegnanti) in locali messi a disposizione dal Comune di Pinzolo.

Art.27 Finalità

1. Il Comitato dei ragazzi nei confronti dell'Istituzione comunale può adempiere ai seguenti obiettivi:
 - a) promozione di iniziative culturali, sportive, ecc. tese a favorire l'attività di gruppo ed il confronto fra i ragazzi del Comune e con quelli di Comuni vicini, anche attraverso la collaborazione con le scuole e altre istituzioni;
 - b) valorizzazione della presenza, cultura e attività dei ragazzi nella società e nelle istituzioni, anche attraverso una maggiore informazione e sensibilizzazione riguardo alle esigenze dei ragazzi, anche attraverso l'organizzazione di incontri pubblici;
2. Per il conseguimento dei suoi fini, il Comitato dei ragazzi si coordina con le istituzioni scolastiche e gli altri enti presenti e operanti sul territorio.

Art. 28 Attività

1. Il Comitato dei ragazzi può esprimere pareri e/o proposte su documenti e programmi comunali ed in particolare:
 - a) programmi relativi all'offerta di servizi alla persona e collettivi;
 - b) sul Piano della cultura, del turismo e delle Opere Pubbliche, con particolare riferimento alla viabilità (ciclisti, motociclisti e pedoni), e alla rimozione delle barriere architettoniche esistenti sul territorio, organizzazione dei parchi e giardini comunali e nuovi acquisti relativamente a parchi giochi;
 - c) in relazione alle proprie finalità, il Comitato dei ragazzi può, per tramite dei Consiglieri comunali, chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio comunale stesso di proprie interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno.
2. Le comunicazioni di cui sopra, sottoscritte da almeno n. 15 membri del Comitato, vanno indirizzate al Sindaco ed al Presidente del Consiglio. Di tali documenti trasmessi, verrà data lettura da quest'ultimo, prima della chiusura della seduta del primo Consiglio comunale successivo al ricevimento.

Art. 29 Insediamento, durata, decadenza

1. La comunicazione dell'avvenuta istituzione di un Comitato dei ragazzi deve essere presentata al Sindaco, nelle modalità indicate all'art. 26.
 2. I Comitati dei ragazzi hanno durata corrispondente all'anno scolastico in corso.
 3. I Comitati dei ragazzi che deliberatamente cessino la propria attività della quale abbiano dato preventiva comunicazione all'Ente, devono comunicarlo al Sindaco.
- In ogni momento può essere revocata la funzione di rappresentanza del Comitato e conferita ad altra persona. Comunicazione scritta sarà presentata al Sindaco.

Art. 30 Supporto

1. Il Comitato dei ragazzi potrà avvalersi delle strutture e degli uffici comunali per la richiesta di materiale documentale, mappe del territorio e dei centri abitati, dati statistici e quant'altro in possesso degli stessi, utile all'espletamento delle iniziative programmate.
2. Il Comitato potrà trovare spazi, previo accordo con l'Assessorato di competenza, all'interno degli strumenti di informazione del Comune (Notiziario comunale e sito Web).
3. Il Bilancio comunale deve comunque prevedere la spesa per le attività ordinarie del Comitato dei ragazzi.

CAPO VII - COMITATO DEI GIOVANI

Art. 31 Riconoscimento

1. Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, il Comune riconosce, quali propri interlocutori istituzionali i Comitati dei giovani, autonomamente costituiti all'interno del territorio comunale.
2. Il Comitato dei giovani è organismo di promozione della partecipazione dei giovani alle decisioni, all'azione ed al funzionamento dell'Amministrazione comunale. Per essere riconosciuto ai fini istituzionali, ogni Comitato dovrà essere composto da almeno 15 membri di età compresa fra i 15 e i 30 anni e dotarsi di un proprio Statuto che ne indichi le finalità e l'ambito di azione, nonché le norme di partecipazione e di funzionamento. L'Assemblea del Comitato stesso dovrà nominare al suo interno almeno un membro che funga da rappresentante nei confronti dell'Amministrazione comunale. Di tale nomina, nonché di copia dello Statuto adottato dovrà essere data comunicazione scritta sottoscritta da almeno n. 15 membri del Comitato stesso.
3. Il Comitato dei giovani potrà riunirsi in locali messi a disposizione dal Comune di Pinzolo.

Art. 32 Finalità

1. Il Comitato dei giovani nei confronti dell'Istituzione comunale può adempiere ai seguenti obiettivi:
 - a) valorizzare la presenza, la cultura e l'attività dei giovani nella società e nelle istituzioni, favorendo una maggiore informazione e sensibilizzazione del mondo giovanile, anche attraverso l'organizzazione di incontri pubblici, dibattiti, convegni o seminari, conferenze e corsi di formazione;
 - b) organizzare iniziative culturali, sportive, ecc. tese a favorire l'attività di gruppo ed il confronto fra i giovani del Comune e con quelli di Comuni vicini, anche attraverso la collaborazione con le scuole, società sportive, associazioni culturali e altre istituzioni;
 - c) promuovere il ruolo dei giovani nell'ambito della società nonché interventi per garantire sensibilità e attenzione degli amministratori affinché gli investimenti del Comune tengano in considerazione le necessità di aggregazione e socializzazione;
 - d) promuovere indagini sulle esigenze dei giovani;
 - e) proporre miglioramenti e soluzioni su qualsiasi problema inerente l'amministrazione della cosa pubblica;
 - f) sostenere le opportunità di lavoro, pubblicizzando occasioni di impiego, segnalando casi di ingiustizia, clientelismo o nepotismo nelle assunzioni, denunciando omissioni o inosservanza delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - g) promuovere interventi idonei a rimuovere tutte le forme di esclusione e di violenza verso i giovani.
2. Per il conseguimento dei suoi fini, il Comitato dei giovani si coordina con le altre istituzioni e gli altri enti presenti e operanti sul territorio.

Art. 33 Attività

1. Il Comitato dei giovani può esprimere pareri e/o proposte su documenti di indirizzo generale e in particolare:
 - a) sul piano Giovani della Val Rendena
 - b) sulla proposta di bilancio preventivo;
 - c) sulla programmazione urbanistica di carattere generale;
 - d) sui documenti programmatici relativi all'offerta di servizi alla persona e collettivi;
 - e) sul Piano dell'emergenza (Protezione Civile);
 - f) sulle linee programmatiche di mandato definite dal Sindaco, sul Piano della cultura, del turismo e delle Opere Pubbliche;
 - g) su uno o più punti dell'ordine del giorno del Consiglio comunale .
2. Le relative comunicazioni, sottoscritte da almeno n. 15 membri del Comitato, vanno indirizzate al Sindaco e al Presidente del Consiglio. In caso di pareri di cui al punto g), quest'ultimo ne darà lettura non appena sia stato illustrato l'argomento da parte del Sindaco o dell'Assessore competente, prima della sua discussione. Di altri

documenti trasmessi, non strettamente inerenti l'ordine del giorno verrà data lettura prima della chiusura della seduta.

Art. 34 Insediamento, durata, decadenza

1. La comunicazione dell'avvenuta istituzione di un Comitato dei giovani deve essere presentata al Sindaco, nelle modalità indicate all'art. 27. I Comitati dei giovani promuovono un incontro con il Sindaco ogniqualvolta si elegga un nuovo Consiglio comunale entro 60 gg. dall'elezione dello stesso.
2. I Comitati dei giovani che deliberatamente cessino la propria attività della quale abbiano dato preventiva comunicazione all'Ente, devono comunicarlo al Sindaco.
3. In ogni momento può essere revocata la funzione di rappresentanza del Comitato e conferita ad altra persona. Comunicazione scritta sarà presentata al Sindaco.

Art. 35 Il rappresentante del Comitato dei giovani

1. Il rappresentante convoca il Comitato e svolge compiti di raccordo tra il Comitato dei giovani, gli organismi istituzionali del Comune e le altre istituzioni e gli altri enti presenti e operanti sul territorio.
2. In caso di assenza o di impedimento temporanei della rappresentante, i suoi compiti verranno svolti da altro componente supplente, previamente nominato dall'assemblea, e comunicato nelle forme di cui all'art. 31.

Art. 36 Supporto

1. Il Comitato dei giovani, si avvale, per la propria attività, d'intesa con il Sindaco, degli uffici e servizi comunali.
2. Il Comitato potrà trovare spazi, previo accordo con l'Assessorato di competenza, all'interno degli strumenti di informazione del Comune (Notiziario comunale e sito Web).
3. Qualora si rendessero necessarie ulteriori spese per attività straordinarie indicate agli artt. 32 e 33, tali oneri potranno essere assunti dall'Amministrazione comunale, previa loro previsione nel Bilancio.
4. Il Bilancio comunale deve comunque prevedere la spesa per le attività ordinarie del Comitato dei giovani.

CAPO VIII - COMITATO DEGLI ANZIANI

Art. 37 Riconoscimento

1. Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, il Comune riconosce, quali propri interlocutori istituzionali i Comitati degli anziani, autonomamente costituiti all'interno del territorio comunale.
2. Il Comitato degli anziani è organismo di promozione della partecipazione degli anziani alle decisioni, all'azione ed al funzionamento dell'Amministrazione comunale. Per essere riconosciuto ai fini istituzionali, ogni Comitato dovrà essere composto da almeno 15 membri che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età e dotarsi di un proprio Statuto che ne indichi le finalità e l'ambito di azione, nonché le norme di partecipazione e di funzionamento. L'Assemblea del Comitato stesso dovrà nominare al suo interno almeno un membro che funga da rappresentante nei confronti dell'Amministrazione comunale. Di tale nomina, nonché di copia dello Statuto adottato dovrà essere data comunicazione scritta sottoscritta da almeno n. 15 membri del Comitato stesso.
3. Il Comitato degli anziani potrà riunirsi in locali messi a disposizione dal Comune di Pinzolo.

Art. 38 Finalità

1. Il Comitato degli anziani nei confronti dell'Istituzione comunale può adempiere ai seguenti obiettivi:
 - a) valorizzare la presenza, la cultura e l'attività degli anziani nella società e nelle istituzioni, favorendo una maggiore informazione e sensibilizzazione, anche attraverso l'organizzazione di incontri pubblici, dibattiti, convegni o seminari, conferenze e corsi di formazione;
 - b) organizzare iniziative culturali, sportive, ecc. tese a favorire l'attività di gruppo ed il confronto fra gli anziani del Comune e con quelli di Comuni vicini, anche attraverso la collaborazione con le scuole, società sportive, associazioni culturali e altre istituzioni;
 - c) promuovere il ruolo degli anziani nell'ambito della società nonché interventi per garantire sensibilità e attenzione degli amministratori affinché gli investimenti del Comune tengano in considerazione le necessità di aggregazione e socializzazione (Università della III età e del tempo disponibile, circoli anziani, ecc.);
 - d) promuovere indagini sulle esigenze degli anziani;
 - e) proporre miglioramenti e soluzioni su qualsiasi problema inerente l'amministrazione della cosa pubblica;
 - f) promuovere interventi idonei a rimuovere tutte le forme di esclusione verso degli anziani.
2. Per il conseguimento dei suoi fini, il Comitato degli anziani si coordina con le altre istituzioni e gli altri enti presenti e operanti sul territorio.

Art. 39 Attività

1. Il Comitato degli anziani può esprimere pareri e/o proposte su documenti di indirizzo generale e in particolare:
 - a) sulla proposta di bilancio preventivo;
 - b) sulla programmazione urbanistica di carattere generale;
 - c) sui documenti programmatici relativi all'offerta di servizi alla persona e collettivi;
 - d) sul Piano dell'emergenza (Protezione Civile);
 - e) sulle linee programmatiche di mandato definite dal Sindaco, sul Piano della cultura, del turismo e delle Opere Pubbliche;
 - f) su uno o più punti dell'ordine del giorno del Consiglio comunale.
2. Le relative comunicazioni, sottoscritte da almeno n. 15 membri del Comitato, vanno indirizzate al Sindaco e al Presidente del Consiglio. In caso di pareri di cui al punto f), quest'ultimo ne darà lettura non appena sia stato illustrato l'argomento da parte del Sindaco o dell'Assessore competente, prima della sua discussione. Di altri documenti trasmessi, non strettamente inerenti l'ordine del giorno verrà data lettura prima della chiusura della seduta.

Art. 40 Insediamento, durata, decadenza

1. La comunicazione dell'avvenuta istituzione di un Comitato degli anziani deve essere presentata al Sindaco, nelle modalità indicate all'art. 27. I Comitati degli anziani rinnovano la propria dichiarazione ogniqualvolta si elegga un nuovo Consiglio comunale e ne danno comunicazione all'Ente, entro 60 gg. dall'elezione.
2. I Comitati degli anziani che deliberatamente cessino la propria attività della quale abbiano dato preventiva comunicazione all'Ente, devono comunicarlo al Sindaco.
3. In ogni momento può essere revocata la funzione di rappresentanza del Comitato e conferita ad altra persona. Comunicazione scritta sarà presentata al Sindaco.

Art. 41 Il rappresentante del Comitato degli anziani

1. Il rappresentante convoca il Comitato e svolge compiti di raccordo tra il Comitato degli anziani, gli organismi istituzionali del Comune e le altre istituzioni e gli altri enti presenti e operanti sul territorio.
2. In caso di assenza o di impedimento temporanei della rappresentante, i suoi compiti verranno svolti da altro componente supplente, previamente nominato dall'assemblea, e comunicato nelle forme di cui all'art. 37.

Art. 42 Supporto

1. Il Comitato degli anziani, si avvale, per la propria attività, d'intesa con il Sindaco, degli uffici e servizi comunali.
2. Il Comitato potrà trovare spazi, previo accordo con l'Assessorato di competenza, all'interno degli strumenti di informazione del Comune (Notiziario comunale e sito Web).
3. Qualora si rendessero necessarie ulteriori spese per attività straordinarie indicate agli artt. 38 e 39, tali oneri potranno essere assunti dall'Amministrazione comunale, previa loro previsione nel Bilancio.
4. Il Bilancio comunale deve comunque prevedere la spesa per le attività ordinarie del Comitato degli anziani.

CAPO IX - REFERENDUM DI INIZIATIVA POPOLARE

Art. 43 Finalità e materie dell'iniziativa referendaria

1. Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto comunale può essere indetto referendum di iniziativa popolare fra i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, inerente le scelte dell'Amministrazione in relazione a indirizzi e decisioni che riguardano la vita del Comune ed il suo sviluppo, di competenza del Consiglio comunale o della Giunta, non compiutamente e definitivamente disciplinati, anche se già previsti dagli strumenti di programmazione dell'Amministrazione.
2. Il referendum di iniziativa popolare è finalizzato all'espressione di indirizzi da parte della popolazione.
3. Il referendum è indetto dal Presidente del Consiglio, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale, per iniziativa di cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, rappresentati da un Comitato dei promotori.
4. Non possono essere oggetto di quesiti referendari:
 - le proposte contrarie all'Ordinamento comunitario, la Costituzione, le Leggi, lo Statuto e il Regolamento del Consiglio;
 - i quesiti riguardanti problematiche già oggetto di consultazione referendaria nel corso del mandato amministrativo in corso;
 - il bilancio, i tributi e le tariffe.
 - I provvedimenti inerenti all'assunzione di mutui o all'emissione di prestiti:
 - Gli atti relativi al personale del Comune;
 - I provvedimenti relativi ad elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze.

Art. 44 Iniziativa dei cittadini

1. I cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale, che intendono promuovere un referendum costituiscono il Comitato dei promotori, composto da almeno 5 di essi, e definiscono il quesito, o i quesiti (non più di tre per ogni procedura referendaria), oggetto del referendum. Il Comitato nomina fra i suoi componenti un Coordinatore, che ne esercita la rappresentanza. Il Comitato sottopone al Presidente del Consiglio comunale la richiesta su apposito modulo predisposto dal Comune (allegato "A" al presente Regolamento), con l'indicazione del quesito e l'illustrazione delle finalità della consultazione.

Art. 45 Requisiti di ammissibilità e procedura

1. I referendum non possono essere indetti nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo, né possono svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.
2. Nella proposta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio ed in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no".
3. Il Sindaco convoca, entro trenta giorni dalla presentazione della proposta, il Comitato dei Garanti per i referendum, eletto dal Consiglio comunale ai sensi dello Statuto, il quale esprime al Consiglio comunale un parere obbligatorio e vincolante sulla regolarità, legittimità e ammissibilità del quesito proposto per il referendum.
4. Il Comitato dei Garanti, ove ritenga necessarie modifiche, integrazioni, perfezionamenti del quesito per renderlo chiaro ed univoco, invita il Comitato dei promotori a provvedere, entro quindici giorni dalla richiesta, agli adeguamenti necessari.
5. Il Comitato dei Garanti comunica al Comitato promotore e al Presidente del Consiglio la proposta di referendum corredata dal proprio parere.
6. Nel caso la richiesta si dichiarata non ammissibile o il Comitato dei promotori non ritenga di apportare al quesito le modifiche, integrazioni o perfezionamenti richiesti, lo stesso può, entro 30 gg. dall'invito di cui al

precedente comma 4, ricorrere al Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso il quesito proposto. In tal caso il Consiglio comunale decide sulla richiesta di ammissione del quesito, a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati, con provvedimento definitivo. La decisione è comunicata dal Presidente del Consiglio al rappresentante del Comitato dei promotori entro sette giorni da quello di adozione del provvedimento.

7. Se il referendum è ammesso non possono essere adottati provvedimenti amministrativi sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione referendaria, fatti salvi i casi di situazioni urgenti valutate dal Comitato dei Garanti.
8. Il Consiglio comunale adotta una deliberazione contenente il testo esatto e non modificabile del quesito o dei quesiti e l'incarico al Presidente del Consiglio di indire il referendum, subordinatamente alla dichiarazione del Comitato dei garanti di cui al successivo articolo 46, comma 4.

Art. 46 Raccolta sottoscrizioni e indizione del referendum

1. Dopo la verifica di ammissibilità dei quesiti referendari, il Comitato promotore provvede alla raccolta delle sottoscrizioni in numero minimo pari al 10% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune per l'elezione del Sindaco e del Consiglio, da effettuarsi entro il termine di 180 giorni.
2. Le firme di presentazione sono apposte su appositi moduli predisposti e forniti dal Comune.
3. Le firme di sottoscrizione e di presentazione devono essere secondo le modalità dell'art. 77 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C..
4. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso il Segretario comunale entro 180 giorni dalla dichiarazione di ammissibilità del referendum. Il Segretario comunale dispone, entro i successivi 5 giorni, la verifica da parte dell'ufficio elettorale dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune, corredando gli atti con una certificazione collettiva riferita a tutti i presentatori del quesito. Provvede a convocare il Comitato dei Garanti per il referendum entro 10 giorni dal ricevimento degli atti.
5. Il Comitato dei Garanti verifica la regolarità degli atti richiedendo, ove necessario, chiarimenti e perfezionamenti al Comitato dei promotori. Accertata la regolarità della documentazione, il Comitato dei Garanti, dichiara ammessa la richiesta di referendum dandone la comunicazione al Presidente del Consiglio.
6. Il Comune prende atto della regolarità della sottoscrizione ed assume a proprio carico le spese inerenti la consultazione referendaria.
7. Il Presidente del Consiglio, entro 20 giorni dalla consegna della raccolta delle sottoscrizioni, indice il referendum, da tenersi entro i successivi 30 giorni.

Art. 47 Cittadini ammessi alla firma e al voto

1. I sottoscrittori devono aver compiuto il diciottesimo anno di età ed essere iscritti nelle liste elettorali del Comune per l'elezione del Sindaco e del Consiglio.
2. Possono partecipare al referendum, come elettori, i cittadini residenti nel Comune in possesso degli ulteriori requisiti per l'iscrizione alle liste elettorali per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale, che alla data della votazione abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

Art. 48 Tempi

1. Le consultazioni referendarie vengono effettuate in un'unica giornata di domenica non in coincidenza con altre operazioni di voto. La data è stabilita dal Presidente del Consiglio comunale, sentiti il Sindaco, i capi gruppo consiliari e il Comitato dei promotori dei referendum.
2. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale e nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato elettorale ogni attività ed operazione relativa alla consultazione referendaria è sospesa fino alla convalida dei nuovi eletti.

Art. 49 Pubblicità

1. Il Sindaco provvede ad assicurare la più ampia pubblicità allo svolgimento della consultazione referendaria anche mediante manifesti da affiggersi almeno 15 giorni prima dello svolgimento della consultazione stessa.
2. Nei manifesti sono precisati:
 - il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
 - il giorno e l'orario della votazione;
 - le modalità della votazione;
 - l'avvertenza che il luogo della votazione è precisato nel certificato elettorale;
 - il quorum dei partecipanti necessari per la validità del referendum.
3. Nel caso che siano indetti nello stesso giorno più referendum, nel manifesto ciò viene chiaramente precisato e sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum, nell'ordine della loro ammissione da parte del Consiglio comunale, con delimitazioni grafiche che consentano di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.
4. Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico della sala ove ha luogo la votazione.
5. Il Segretario Generale procede con determinazione alla delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi referendari ai partiti o gruppi rappresentati in Consiglio comunale che ne facciano richiesta ed al Comitato dei promotori assicurando un'equa ripartizione degli stessi tra i richiedenti.
6. La propaganda è consentita dal quindicesimo giorno antecedente quello della votazione fino alle 48 ore precedenti la votazione medesima.

Art. 50 Chiusura delle operazioni referendarie

1. Nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, ivi compreso il caso in cui il Consiglio comunale deliberi nel senso richiesto dai firmatari entro 20 giorni dalla presentazione della proposta, il Comitato dei Garanti, sentito il Comitato dei promotori, propone al Consiglio di dichiarare che le operazioni relative non abbiano più corso. Il Consiglio delibera sulla proposta con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
2. Il Presidente dà avviso della chiusura delle operazioni referendarie, entro cinque giorni dalla deliberazione del Consiglio comunale al Comitato dei Garanti per i referendum, al Comitato dei promotori ed alla cittadinanza.

Art. 51 I certificati elettorali

1. Sono valide le tessere elettorali già in possesso degli elettori.
2. Il giorno della consultazione referendaria gli uffici comunali rilasciano agli elettori non in possesso della tessera elettorale attestazione di ammissione al voto.

Art. 52 Gli uffici di Sezione

1. Sono istituiti 4 uffici di Sezione: Pinzolo 1, Pinzolo 2, S. Antonio di Mavignola e Madonna di Campiglio.
2. Ciascun ufficio di Sezione per il referendum è composto dal Presidente e da 3 scrutatori dei quali uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente e uno quelle di segretario.
3. Fra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data per la votazione, la Commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza preannunziata due giorni prima con avviso affisso all'albo pretorio del Comune, alla nomina, per ogni sezione elettorale, di un Presidente, di 3 scrutatori, scelti tra gli iscritti negli appositi albi.
4. Ai componenti dell'ufficio di Sezione è corrisposto un onorario commisurato alla metà di quello previsto dalla legge per le consultazioni referendarie nazionali.
5. L'impegno dei componenti degli uffici di Sezione è limitato al solo giorno della domenica nella quale ha luogo la consultazione.

Art. 53 Organizzazione ed orario delle operazioni

1. La sala della votazione è allestita ed arredata, per ciascuna sezione, a cura del Comune, secondo quanto prescritto dalle vigenti leggi elettorali.

2. Il giorno antecedente la consultazione, l'ufficiale elettorale del Comune provvede a consegnare ai Presidenti le schede, i verbali, una copia delle liste elettorali della sezione e tutto l'altro materiale necessario per la votazione e lo scrutinio.
3. L'ufficio di Sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 7 del giorno della votazione.
4. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in Consiglio comunale, designato dal capo gruppo con apposito atto. Può assistere alle operazioni suddette, presso ciascun seggio, un rappresentante designato dal coordinatore del Comitato dei promotori.
5. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune, con le caratteristiche di cui al modello riprodotto nell'allegato "B" al presente regolamento. Esse contengono il quesito referendario formulato a caratteri chiaramente leggibili. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.
6. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'ufficio di Sezione e devono riportare il timbro del Comune.
7. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui scelta, nel rettangolo che la contiene.
8. Le votazioni si concludono alle ore 20. Sono ammessi a votare gli elettori in quel momento presenti in sala.
9. Conclusa la votazione hanno immediato inizio le operazioni di scrutinio, che continuano fino alla conclusione. Concluse le operazioni il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene ritirato dagli incaricati del Comune o dal Presidente di seggio e recapitato direttamente al Presidente della Sezione Pinzolo1.

Art. 54 Determinazione dei risultati del referendum

1. Il referendum è valido se ha partecipato al voto almeno il 30 % (trenta per cento) degli aventi diritto. L'ufficio centrale per i referendum è composto dai membri dell'ufficio elettorale della prima sezione, Pinzolo 1.
2. L'ufficio centrale per i referendum, non appena concluse le operazioni di scrutinio, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria:
 - a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato ed a far constatare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione.
 - b) al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;
 - c) alla determinazione e proclamazione dei risultati del referendum.
4. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi.
5. Tutte le operazioni dell'ufficio centrale dei referendum si svolgono in adunanza pubblica.
6. Delle operazioni effettuate viene redatto apposito verbale in due esemplari dei quali uno viene inviato al Sindaco e uno al Segretario comunale.
7. Il Sindaco provvede, entro 3 giorni dal ricevimento dei verbali dell'ufficio centrale, alla comunicazione dell'esito della consultazione al Coordinatore del Comitato dei Promotori e ai rappresentanti di ciascuno dei gruppi presenti in Consiglio comunale, designati dai capi gruppo.

Art. 55 Provvedimenti del Consiglio comunale

1. Il Presidente iscrive all'ordine del giorno del Consiglio comunale, in apposita adunanza da tenersi entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, l'esito del referendum o dei referendum.
2. Il Coordinatore del Comitato dei promotori ha diritto di intervenire all'adunanza e di illustrare i risultati del referendum in una breve relazione.
3. Quando il referendum ha avuto esito positivo, il Consiglio comunale adotta motivate deliberazioni conseguenti all'oggetto di consultazione, considerato che a norma dello Statuto "l'esito della consultazione referendaria vincola l'Amministrazione in carica".
4. Copia delle deliberazioni del Consiglio comunale relative all'oggetto del referendum viene notificata, entro dieci giorni dall'adozione, al rappresentante del Comitato dei promotori.

COMUNE DI PINZOLO

REFERENDUM COMUNALE

Al Presidente del Consiglio comunale di Pinzolo.

I sottoscritti cittadini, iscritti nelle liste elettorali del Comune di Pinzolo, chiedono l'indizione di un referendum propositivo ai sensi dell'art. 10 dello Statuto comunale ed in conformità alla normativa del Regolamento comunale della Partecipazione, capo IX.

Ai sensi dell'art. 44 del Regolamento citato, costituiscono il Comitato dei promotori, composto dai cittadini:

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

Il Coordinatore, nominato fra i componenti del Comitato promotore, è

Il referendum si propone le seguenti finalità:

Il/i quesito/i della consultazione, cui si possa rispondere con un "sì" o con un "no" è/sono:

Pinzolo, _____

Firme dei promotori

Parte interna

REFERENDUM COMUNALE

Volete:

[SI]

[NO]

* * *

parte esterna

Comune di Pinzolo

sigla Ufficio Sezione